
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello proposto erroneamente con ricorso: ai fini della tempestività rileva la data della notifica del ricorso alla controparte

Va condiviso il principio secondo il quale qualora l'appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.3.2015, n. 5896

...omissis...

Con l'unico motivo il ricorrente deduce "violazione o falsa applicazione degli artt. 703, 669 bis, 325 e 327 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)" (così ricorso, pag. 4).

Adduce che "in osservanza del principio di ultrattività del rito (...) anche l'appello è stato proposto con ricorso" (così ricorso, pagg. 5-6); che "il suo deposito è avvenuto nel pieno rispetto dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c." (così ricorso, pag.6); che la corte territoriale "ha erroneamente ritenuto che l'appello andasse invece introdotto con citazione, dichiarandolo inammissibile perché, ancorché il ricorso fosse stato depositato in termini, era stato però notificato all'appellato oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c." (così ricorso, pag. 6).

Il ricorso non merita seguito.

E' bastevole il riferimento all'insegnamento di questo Giudice di legittimità alla cui stregua, qualora l'appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza (cfr. Cass. 7.6.2011, n. 12290).

Su tale scorta non può che ribadirsi quanto la corte di merito ha puntualmente rilevato a sostegno della declaratoria di inammissibilità del gravame.

Ovvero che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta in data 29.10.2007, che il ricorso, depositato dall'appellante in data 24.11.2007, è stato notificato il 5.1.2008, oltre, quindi, il termine massimo, coincidente con il 28.11.2007, per la proposizione dell'appello.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del grado di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice